



Ministero dell'Istruzione e del Merito

IAC FRANCOLISE

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA 1°

Via Roma, P.zza De Gasperi, 3 - 81050 S. Andrea del Pizzone
Tel. 0823/884410 - COD.MECC. CEIC819004 - C.F. 95003330610

E-mail ceic819004@istruzione.it pec ceic819004@pec.istruzione.it

U.R.L. : www.icasfrancolise.edu.it

A tutti i Docenti e al personale ATA

-Agli Alunni e ai Genitori

-Al DSGA

Al sito

WEB

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PASCOLI"-FRANCOLISE Prot. 0004542 del 11/12/2023 IV-8 (Uscita)

CIRCOLARE N° 15

Oggetto: Estensione della tutela assicurativa per gli studenti e per il personale della scuola alla luce della circolare INAIL n° 45 del 26.10.2023.

Con la presente circolare interna si comunicano le ISTRUZIONI OPERATIVE FORNITE NELLA CIRCOLARE INAIL N°45 DEL 26/10/2023, che prevede un'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico, come di seguito evidenziato e dettagliato.

La circolare dà attuazione all'art.18 del D.L. n. 48 del 04.05.2023, convertito con modificazioni dalla legge n.85 del 03.07.2023.

In essa è possibile ritrovare le tutele assicurative previste per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024 a favore degli studenti e del personale, esaminando nella precedente normativa le diverse forme di tutela assicurate dall'INAIL.

In particolare vengono evidenziate le/la:

- Differenze tra la tutela assicurativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e quella prevista dall'articolo 18 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
- Tutela assicurativa precedente all'art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
- Tutela assicurativa in base all'art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
- Prestazioni assicurative
- Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Modalità di assicurazione differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale.
- Assicurazione - Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
- Assicurazione - Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori
- Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni
- Tutele assicurative per gli studenti impegnati nelle attività dei PCTO.
- Tutele per infortuni "in itinere".

Nel dettaglio si possono osservare le differenti tutele assicurative, garantite dal Legislatore:

<p>Tutela assicurativa prevista dal TESTOUNICOD.P.R.1124/1965 Soggetti tutelati e situazioni oggetto di tutela</p>	<p>Tutela assicurativa in base all'art.18 del decreto -legge 4 maggio 2023, n. 48 Soggetti tutelati e situazioni oggetto di tutela Estensione solo per l'anno scolastico 2023-2024</p>
<p>PERSONALE DOCENTE di tutte le scuole e degli istituti di istruzione e formazione, statali e non statali, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.</p>	<p>a) Il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);</p> <p>b) Gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza</p> <p>c) Gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali</p> <p>d) Il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, I ricercatori e I titolari di contratti o assegni di ricerca</p> <p>e) Gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;</p> <p>f) Gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di Svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano Triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate</p> <p>g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti;</p>

Per il Personale DOCENTE

La tutela è prevista per attività tipiche della mansione:

Uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche Computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico, Svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. Rischio ambientale);

Svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l'attività di sostegno e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzato dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.

La tutela è prevista per attività prodromiche e strumentali allo Svolgimento tipiche della mansione:

Per tutte le attività occasionali collegate allo Svolgimento della mansione e al soddisfacimento delle esigenze lavorative/ es. caduta da una scala utilizzata per prelevare compiti degli studenti da una scaffalatura.

La tutela è prevista per infortunio *in itinere* / es. tragitto casa/scuola

La tutela non è prevista se collegata al cosiddetto "rischio elettivo" / es. un infortunio occorso nell'ambiente scolastico per un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

Configurano il rischio elettivo: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2019, n. 7649).

Per il Personale DOCENTE di cui alle lettere: a) b) c) d) e)

La tutela è prevista per tutti gli eventi occorsi per finalità lavorative anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

Il personale in argomento è pertanto assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e **loro pertinenze, nonchè durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.**

- Rientrano nella copertura assicurativa dell'Inail anche gli infortuni derivanti da caso fortuito o cause estranee al lavoro purché verificatisi in lavoro; tutti gli infortuni comunque verificatisi in occasione del lavoro, compresi quelli derivanti da caso fortuito ed, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (Cassazione civile sez. lav., 3.4.2017, n. 8597).

La nozione di occasione di lavoro, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda (Cassazione civile sez. lav., 13.5.2016, n. 9913).

- L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio.

La tutela è prevista per infortunio *in itinere* / es. tragitto casa/scuola

La tutela non è prevista se collegata al cosiddetto "rischio elettivo" / es. un infortunio occorso nell'ambiente scolastico per un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

Configurano il rischio elettivo: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2019, n. 7649).

<p style="text-align: center;">Alunni e studenti</p> <p>La tutela è prevista per gli alunni a partire dalla scuola primaria</p> <p>Per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d'esame</p> <p>Per le esercitazioni pratiche ed esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.</p>	<p style="text-align: center;">Per Alunni e studenti di cui alle lettere: f) g)</p> <p>La tutela è prevista per gli alunni a partire <u>dalla scuola dell'infanzia</u></p> <p>Per tutte le attività di apprendimento e non più circoscritta al solo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.</p> <p>Per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).</p> <p>Per tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).</p> <p>Per i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1- <i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e cioè :</p> <p>progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio;</p> <p>corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e pre-agonistiche;</p>
<p>La tutela <u>non è prevista</u> per infortunio <i>in itinere</i>.</p>	<p>La tutela <u>non è prevista</u> per infortunio <i>in itinere</i>.</p> <p>La tutela è prevista per infortunio <i>in itinere</i> solo per studenti durante le attività di PCTO / es. tragitto SCUOLA/LUOGO ATTIVITA' PCTO</p>

PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Cosa PREVEDE la tutela INAIL

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, l'INAIL eroga **prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative**.

ECONOMICHE:

l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l'assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

SANITARIE/SOCIO-SANITARIE: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);

INTEGRATIVE: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

ESONERO per le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati, **nei limiti** di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del [Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#).

Cosa NON PREVEDE la tutela INAIL

Per i **DOCENTI**- l'erogazione dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione del trattamento economico spettante.

PER GLI STUDENTI - L'indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.

Modalità di assicurazione INAIL per le scuole statali

Il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della "gestione per conto dello Stato".

La tutela si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, tra cui anche i docenti e gli studenti. L'assicurazione INAIL non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante

I soggetti assicuranti non devono effettuare alcun adempimento per effetto dell'estensione della tutela assicurativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni (1)

Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, **con esclusione degli infortuni *in itinere***, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto – legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'Università e della ricerca, 25 settembre 2023 sono definiti i requisiti e le modalità d'accesso al fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché la quantificazione del sostegno economico erogato in attuazione del citato articolo.

Al riguardo con separate circolari saranno fornite le istruzioni per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto per la lavorazione delle stesse da parte delle Sedi dell'Istituto, a seguito della pubblicazione del citato decreto.

(1) [Gazzetta Ufficiale DECRETO 25 settembre 2023](#). Definizione dei requisiti e delle modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Zannini Giuseppina

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.L. vo n. 391993*